

Vito SARACINO  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

## AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Al fine di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese, la Manovra Monti "Salva Italia" (Legge 22 Dicembre 2011, n. 214) ha introdotto un'agevolazione fiscale denominata "ACE" (aiuto alla crescita economica).

Si tratta di una deduzione dal reddito di impresa per le imprese che aumentano il proprio capitale rispetto a quello esistente al 31.12.2010 mediante nuovi apporti o accantonamenti di utili.

### Oggetto dell'agevolazione:

L'agevolazione consiste in una deduzione dal reddito assoggettato all'IRES, pari - per i primi tre anni - al 3% degli incrementi di capitale effettuati nelle società.

La disposizione si applica già per l'anno 2011 con riferimento agli incrementi intervenuti nel corso del 2011 rispetto il patrimonio netto (cioè il capitale sociale e le riserve, senza contare l'utile dell'esercizio) esistente alla data del 31 dicembre 2010.

Sono considerati incrementi: gli utili di esercizio destinati alle riserve disponibili (quindi non distribuiti ai soci) e i versamenti effettuati dai soci.

L'agevolazione si rende applicabile anche ai redditi di impresa delle persone fisiche e delle società di persone in contabilità ordinaria.

### Soggetti interessati:

L'agevolazione riguarda:

- ❖ Società di capitali;
- ❖ Enti commerciali residenti in Italia;
- ❖ Alle società di capitali ed enti commerciali non residenti limitatamente alle stabili organizzazioni residenti nel territorio dello Stato;
- ❖ Imprese individuali e alle società di persone in regime di contabilità ordinaria.

### Obiettivo della misura:

La misura si pone l'obiettivo di eliminare il differenziale esistente, in termini di risparmio d'imposta, per quelle imprese che ricorrono al credito bancario (mutui onerosi) piuttosto che ai conferimenti da parte dei soci.

Fino ad oggi la disciplina fiscale escludeva benefici per le imprese finanziate mediante apporti di capitale proprio, a differenza di quelle che ricorrevano al finanziamento bancario. Queste ultime avevano la possibilità di dedurre gli interessi corrisposti per i mutui contratti.

### Eliminazione del differenziale:

Oggi la convenienza a ricorrere al finanziamento bancario è di fatto venuta meno, sia a seguito della elevazione dell'imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie (dal 1° gennaio 2012 è incrementata al 20% in luogo dell'attuale 12,5), sia grazie alla misura ACE, che consente una deduzione per i conferimenti eseguiti dai soci o dai titolari delle imprese.

Detta deduzione è pari al rendimento del nuovo capitale proprio, determinato da questi due parametri:

- ❖ Aliquota percentuale determinata entro il 31 gennaio di ogni anno;
- ❖ Ammontare dell'incremento del capitale proprio dell'impresa, originato nel corso di un periodo d'imposta.

L'aliquota di rendimento è stata fissata, nella misura del **3%** per il primo triennio di applicazione dell'agevolazione (quindi per gli anni 2011-2012-2013).

A partire dal quarto anno, quindi dal 2014, sarà definita con decreto da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno.

A tali elementi devono essere sottratte:

- ❖ Le attribuzioni ai soci o ai titolari delle imprese;
- ❖ Gli acquisti di partecipazioni in società controllate;

## Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- ❖ Gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

### Conferimenti idonei a generare il risparmio fiscale:

I conferimenti idonei a generare il risparmio fiscale sono rappresentati da tutti quegli apporti di mezzi propri che si risolvono in un aumento della liquidità.

A titolo esemplificativo:

- ❖ Versamenti di un sovrapprezzo;
- ❖ Versamenti in conto capitale;
- ❖ Versamenti a fondo perduto;
- ❖ Versamenti per copertura di perdite.

### Non rilevano i conferimenti in natura.

Rilevano invece:

- ❖ Accantonamenti di utili a riserva;
- ❖ I conferimenti in denaro (rilevano a partire dalla data del loro versamento);
- ❖ Gli utili a riserva (assumono rilevanza a partire dall'inizio dell'esercizio in cui la riserva è formata);
- ❖ I decrementi (rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si verificano).

Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il capitale conferito.

### Soggetti interessati dalla misura:

L'agevolazione riguarda:

- ❖ Società di capitali;
- ❖ Enti commerciali residenti in Italia;
- ❖ Alle società di capitali ed enti commerciali non residenti limitatamente alle stabili organizzazioni residenti nel territorio dello Stato;
- ❖ Imprese individuali e alle società di persone in regime di contabilità ordinaria.

### **ESEMPIO:**

Al fine di chiarire quanto finora esposto si riporta il seguente esempio:

#### 1° anno:

Ipotizzando un incremento rilevante di 100.00,00 euro sarà possibile dedurre dal risultato 2012 il 3% (3 mila euro). L'impatto netto sarà dunque pari al 27,5% di 3 mila euro ovvero sarà pari a 825 euro (0,825% dell'investimento).

#### Anni successivi:

Ipotizziamo un ulteriore incremento di 100.00,00 euro operato anche nell'anno successivo.

In questo caso sarà possibile dedurre il 3% della sommatoria dei due, ovvero 6.000,00 euro.

Il beneficio sarà quindi pari al 27,5% di 6 mila euro ovvero 1.650,00 euro (come sopra, 0,825% dell'investimento totale).

Il patrimonio netto al 31/12/2010 sarà la base per individuare l'entità dello sconto su cui applicare il rendimento nozionale.

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

[info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it)

[www.studiosaracino.it](http://www.studiosaracino.it)